



**COMUNE DI LENTINI**  
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 40

data 28 luglio 2023

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO.

L'anno duemilaventitré il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore 19,30 e segg., nella sede provvisoria delle adunanze consiliari di Via Aspromonte, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres	Ass	CONSIGLIERI		Pres	Ass
1. VASTA	Giuseppe	X		9. SANZARO	Efrem	X	
2. VINCI	Alessandro		X	10. IPPOLITO	Salvatore	X	
3. PERICONE	Diletta		X	11. CULICI	Maria	X	
4. MARCHESE	Davide		X	12. VALENTI	Corinne	X	
5. TOCCO	Filadelfo		X	13. VASILE	Carlo	X	
6. CAMPISI	Luigi		X	14. BOSCO SANTOCONO	Silvana	X	
7. GRECO	Cirino	X		15. DI GRANDE	Gianmarco		X
8. CUNSOLO	Maria	X		16. MAGNANO	Agata	X	
TOTALE						10	6

Partecipa il **Segretario Generale dott.ssa Stefania Finocchiaro**.

Presiede la seduta la **Presidente Bosco Santocono Silvana**.

Scrutatori: Valenti Corinne, Sanzaro Efrem e Vasile Carlo.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere con l'esame dell'argomento iscritto al n.3 dell'ordine del giorno che risulta essere "**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**" e cede la parola al Segretario Generale, dott.ssa Finocchiaro, la quale dà lettura della parte dispositiva della proposta e subito dopo il Presidente cede la parola all'**Assessore Pupillo** che così interviene:

<<Con questo atto noi stasera dotiamo il Comune di Lentini di un istituto molto importante, un istituto che avvicina il cittadino alla pubblica amministrazione, il contribuente all'ente impositore. Con il regolamento per il ravvedimento operoso noi diamo concretamente la possibilità al cittadino che in passato non ha versato interamente i tributi comunali o li ha versati parzialmente oppure ha effettuato una omessa dichiarazione di mettersi in regola senza esporsi al trattamento sanzionatorio che è previsto ogni qualvolta arriva un avviso di accertamento straordinario, cioè applichiamo uno dei principi cardini dello Statuto del diritto dei contribuenti, legge introdotta in Italia nel 2000. E con questo strumento semplifichiamo parecchio la vita amministrativa, perché facciamo in modo che sia il cittadino da una parte che la pubblica amministrazione dall'altra possono risparmiare risorse ed energia. Quante volte ci siamo sentiti dire da cittadini che hanno ricevuto avvisi di accertamento per tributi che non avevano pagato: "io vorrei mettermi in regola, ma perché devo pagare tutte queste sanzioni?", perché quando arriva un avviso di accertamento straordinario, oltre alla sorte capitale, sono previste delle sanzioni e degli interessi. Con questo strumento noi consentiamo a quel contribuente, che ovviamente riconosce che il tributo che doveva pagare non è stato effettivamente versato, di potere mettersi in regola senza dover pagare sanzioni in misura che ritiene sproporzionata. Quindi è un regolamento che interviene sulle sanzioni e introduce anche una nuova mentalità, che è quella di costruire forme di relazione sempre più dirette di "compliance", di collaborazione, tra la pubblica amministrazione da una parte e il cittadino dall'altra, perché spesso quando ci si parla poco o non ci si relaziona a sufficienza poi derivano tutta una serie di conseguenze che portano anche a strumenti come quello della riscossione coattiva. Il regolamento per il ravvedimento operoso è applicabile sostanzialmente a tutti i tributi comunali, quindi all'IMU, alla TARI, alla TASI, all'Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Le modalità con le quali si possono attivare i ravvedimenti operosi sono su istanza da parte del cittadino, verrà predisposto un modulo, verranno predisposte anche delle apposite finestre nelle quali il cittadino che si trova in questa condizione potrà richiedere di utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso. Le operazioni sanabili sono sia gli omessi versamenti, come ho detto prima, sia i versamenti parziali e sia l'omessa presentazione della dichiarazione. Inoltre nel regolamento potete trovare anche varie forme di ravvedimento, cioè noi abbiamo articolato in sei misure la possibilità di ravvedimento: il ravvedimento "sprint" per il cittadino che si mette in regola entro 14 giorni e chiaramente questo gli consentirà di avere un trattamento privilegiato perché dovrà pagare pochissime sanzioni; il ravvedimento "breve" per chi si mette in regola in una finestra tra il 16° e il 30° giorno; il ravvedimento "medio" che scatta dal 31° al 90° giorno; il ravvedimento "lungo" dal 91° giorno a un anno e poi il ravvedimento entro due anni e il ravvedimento oltre due anni. Quindi abbiamo comunque consentito la possibilità in qualunque momento di potersi mettere in regola, ovviamente il trattamento sanzionatorio varia perché se ci si mette in regola in tempi più brevi si ha diritto a pagare meno sanzioni. L'efficacia la facciamo partire dal 1° gennaio 2023, quindi già da stasera, votando l'immediata esecutività del provvedimento, il regolamento diventa pienamente operativo. Questo perché nell'ambito della procedura di risanamento finanziario, che noi abbiamo avviato nei mesi scorsi e che ci ha consentito di uscire dal dissesto finanziario, è prevista una nuova finestra di accertamenti straordinari per le annualità pregresse che non sono state ancora lavorate e quindi diamo la possibilità a chi ha ricevuto gli avvisi di accertamento IMU e TARI di anni precedenti e ha riconosciuto che questi tributi erano dovuti, di poter mettersi in regola anche per le annualità per le quali non ha ancora ricevuto l'avviso di accertamento, e quindi evitare che gli arrivi l'avviso di accertamento ed evitare la sanzione. Questo lo possiamo fare perché nel regolamento abbiamo previsto che decorre dal 1° gennaio 2023 e avremo una finestra che apriremo sostanzialmente al più presto, nei prossimi giorni. Consentitemi un ringraziamento particolare al qui presente dott. Agnello, che si è incaricato della stesura del regolamento, si è incaricato dell'approfondimento di questo istituto, che guardate che non è un istituto di cui tutti i Comuni si dotano. Noi oggi stiamo adottando uno strumento utile, importantissimo, di progresso, e in questo senso siamo uno dei Comuni apripista che sta mettendo in campo uno strumento che avvicina concretamente il cittadino alla pubblica amministrazione. Quindi non c'è una serie di esperienze passate da cui

prendere spunto, di conseguenza il lavoro di ricerca e approfondimento del dott. Agnello per questo motivo va apprezzato ancora di più.

**Coordinatore 7° settore, dott. Agnello:** ci sarebbe un emendamento tecnico per un refuso all'art.4, che nel corpo del regolamento ripete lo stesso titolo dell'art.5 mentre invece dev'essere titolato come nell'indice <<Art.4 – Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso>>

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di parlare, il Presidente pone ai voti l'emendamento tecnico illustrato dal dott. Agnello.

La votazione, espressa per alzata e seduta e con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

**Consiglieri presenti n. 10**  
**Consiglieri assenti n. 6 (Vinci, Pericone, Marchese, Tocco, Campisi, Di Grande)**  
**Voti favorevoli n. 10**  
**Voti contrari nessuno**

**“il consiglio approva l'emendamento”**

Subito dopo il Presidente mette ai voti la proposta di approvazione del regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso, così come emendata.

La votazione, espressa per alzata e seduta e con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

**Consiglieri presenti n. 10**  
**Consiglieri assenti n. 6 (Vinci, Pericone, Marchese, Tocco, Campisi, Di Grande)**  
**Voti favorevoli n. 10**  
**Voti contrari nessuno**

**“il consiglio approva”**

A questo punto il Presidente mette ai voti la immediata esecutività dell'atto.

La votazione, espressa per alzata e seduta e con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

**Consiglieri presenti n. 10**  
**Consiglieri assenti n. 6 (Vinci, Pericone, Marchese, Tocco, Campisi, Di Grande)**  
**Voti favorevoli n. 10**  
**Voti contrari nessuno**

**“il consiglio approva l'immediata esecutività”**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di delibera del Coordinatore del 7° settore n.06 del 26/06/2023;  
**VISTO** il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.3 del 07/07/2023;  
**VISTO** il parere della 2^ Commissione Consiliare, giusta verbale del 25/07/2023;  
**VISTO** l'esito delle superiori votazioni,

**D E L I B E R A**

- **DI APPROVARE** il "Regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso", nel testo composto da n.8 articoli, così come emendato, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale.
- **DI PRENDERE ATTO** che il predetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023.
- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico del Ministero.
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.



**CITTA' DI LENTINI**

*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

*ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997  
così come modificato dall'art. 1, comma 637 della L. 23/12/2014 n. 190,  
e dal D.Lgs. n. 158/2015*

*approvato con delibera C.C. n. 40 del 28-07-2023*

## **I N D I C E**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento

### **TITOLO II**

#### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

Art. 4 – Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

Art. 5 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

Art. 6 - Misura delle sanzioni ridotte

Art. 7 – Calcolo del ravvedimento operoso

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 8 – Norme finali

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1, Il presente Regolamento disciplina per la prima volta le modalità di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ss.mm.ii. e tenuto conto di quanto agli **artt. 3 co. 133, lettera l) L. n. 662/1996, 50 L. n. 449/1997 ed all'art. 1 co. 700 L. 147/2013** il quale dispone che nell'ambito della disciplina relativa alla IUC, *«Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»*.

2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alla modalità per la gestione del predetto strumento con finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di *compliance* tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

#### **Art. 2 - Scopo ed efficacia del Regolamento**

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.

2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.

3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta *tax compliance*, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.

4. Con l'approvazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate eventuali precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di ravvedimento operoso.

## TITOLO II

### MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

#### **Art. 3–Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:

- Imposta Municipale Propria (IMU),
- Tassa sui servizi indivisibili (TASI),
- Tributo sui rifiuti (TARI),
- Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni,
- Imposta di soggiorno.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.

3. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza

#### **Art. 4 - Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso**

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi, presentando apposita istanza.

2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve procedere ai conteggi per la determinazione dell'ammontare versato.

3. Per il tributo sui rifiuti (TARI) per il quale il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi, a seguito di richiesta di calcolo, da parte del contribuente, dell'importo da versare a titolo di ravvedimento operoso.

#### **Art. 5– Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:

- a. violazioni derivanti da omessi versamenti,
- b. violazioni relative a parziali versamenti,
- c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.

2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:

- a. invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimoprevisto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
- b. le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

## Art. 6- Misura delle sanzioni ridotte

L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

1. **Ravvedimento sprint**(art. 13, comma 1, 3° periodo, D.Lgs 471/97): per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

<b>giorni</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>sanzioni</b>	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	10	1,1	1,2	1,3	1,4

2. **Ravvedimento breve**(art. 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs 472/97): per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;
3. **Ravvedimento medio**(art. 13, comma 1, lettera a-bis, D.Lgs 472/1997): per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;
4. **Ravvedimento lungo** (art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs 472/97): per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;
5. **Ravvedimento entro due anni** (art. 13, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs 472/97): per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;
6. **Ravvedimento oltre due anni**(art. 13, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs 472/97):
  - A) per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore anticipando l'Ufficio riguardo la contestazione della violazione ed integrando le relative o eventuali dichiarazioni. La sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;
  - B) per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore – ripetuto per più periodi d'imposta - se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, a seguito della contestazione da parte dell'Ufficio per un periodo d'imposta, avviene, per i successivi periodi d'imposta, d'iniziativa del contribuente anticipando ogni ulteriore iniziativa da parte dell'Ente. La sanzione è ridotta ad un sesto (1/3), cioè pari al 10% dell'imposta;
7. **Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:** (art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs 472/97): l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale.
8. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

#### **Art. 7- Calcolo del ravvedimento operoso**

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
  - a. la somma omessa,
  - b. l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 5,
  - c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 8 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.
2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO.**

Proponente: Sindaco/Assessore

Proponente/Redigente:  
*dott. Salvatore R. Agnello*

Firmato digitalmente da  
**Rocco Salvatore Agnello**

C = IT  
Data e ora della firma:  
26/06/2023 11:56:09

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che riconosce potestà regolamentare all'ente locale disponendo al comma 1: "(...) i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**PRESO ATTO** che la norma suddetta assicura al Comune potestà impositiva;

**CONSIDERATO** quanto disposto delle seguenti norme:

- **l'art. 3, comma 133, lettera l) della legge n. 662/1996** che consente, a livello di principi, la previsione di circostanze esimenti, attenuanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario;
- **l'art. 50 della legge n. 449/1997** il quale dispone che nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le Province e i Comuni possono prevedere la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 662/1996, in quanto compatibili;
- **il Dlgs n. 472/1997 all'articolo 13, comma 5**, secondo cui «*Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione*»;
- **la Legge n. 147/2013 all'art. 1, comma 700**, nell'ambito della disciplina relativa alla IUC (IMU – TARI – TASI), testualmente recita «*Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale*».

**VISTO** l'art. 149, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, con particolare riferimento al comma 2;

**VERIFICATO** che il richiamato comma 2 riconosce ai Comuni il principio di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite;

**PRESO ATTO** che il successivo comma 4, elenca gli ambiti di competenza della finanza dei Comuni;

**ATTESO** che la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), reca le disposizioni che devono regolare i rapporti tra ente impositore e contribuente;

**CONSIDERATE** le previsioni contenute nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), che disciplina le diverse fattispecie relative alla gestione dei tributi locali;

**VISTA**, la nota 31 gennaio 2007, prot. 1184, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che interessa vari aspetti che afferiscono alla regolamentazione della fiscalità locale;

**PRESO ATTO** che nella gestione delle entrate relative ai tributi locali occorre assumere un approccio di collaborazione con il contribuente, nell'ottica della *compliance* fra ente impositore e cittadini;

**RITENUTO** opportuno adottare tutti gli strumenti che consentono all'Amministrazione locale di seguire l'orientamento sopra auspicato;

**VERIFICATO** che gli istituti deflattivi del contenzioso consentono agli uffici fiscali locali di raggiungere accordi con i contribuenti senza peraltro dover ricorrere alla giustizia tributaria;

**RILEVATO** che accordi, che dovessero intervenire tra l'ente impositore ed i contribuenti al fine di evitare il sorgere di contenzioso, comportano risparmi in termini di tempo e di risorse economiche, con il vantaggio di semplificare la fase della riscossione;

**RIMARCATO** che la certezza della riscossione costituisce il presupposto per una corretta elaborazione di stime e di previsioni che stanno alla base del bilancio dell'Ente Comunale;

**EVIDENZIATO** che l'istituto del "ravvedimento operoso" rappresenta, fra i diversi istituti deflattivi previsti dalla normativa vigente quello di più facile e semplice applicazione;

**ATTESO** che il richiamato istituto deflativo consente di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase della riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in misura considerevole della riduzione delle sanzioni;

**VISTO** l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina, appunto, il ravvedimento operoso da parte del contribuente;

**VISTO** l'articolo 1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), che ha apportato rilevanti modifiche all'istituto in esame;

**VERIFICATE** le nuove modifiche apportate dal D. Lgs. n. 158/2015 che ha riformato le misure delle sanzioni del ravvedimento operoso;

**CONSIDERATO** che le rilevanti modifiche sopra ricordate, consentono di ampliare le fattispecie a cui applicare il ravvedimento operoso;

**PRESO ATTO** che le integrazioni apportate dalla predetta Legge n. 190/2014, previste espressamente per gli uffici fiscali dell'Agenzia delle Entrate, possono essere automaticamente applicate ai tributi locali solo per la fattispecie indicata al comma 1, lett. a-bis);

**RILEVATO** che la nuova fattispecie concerne il cosiddetto "Ravvedimento intermedio" (o medio), per le regolarizzazioni che intervengono entro 90 giorni dalla violazione, a cui è applicata una sanzione nella misura dell'1,67%;

**VERIFICATO** che le ulteriori casistiche introdotte, previste alle lettere b-bis) e b-ter), possono essere applicate in virtù della richiamata potestà regolamentare, sancita dall'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sopra citato;

**RITENUTO** pertanto prevedere, nel regolamento che si intende approvare per la disciplina del ravvedimento operoso, le fattispecie indicate alle predette lettere b- bis) e b- ter), che dispongono:

1. ravvedimento entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
2. ravvedimento oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%, e del 10% nel caso di regolarizzazione di periodi d'imposta successivi a quello e per violazioni già oggetto di contestazione anticipando l'emissione di un conseguenziale atto impositivo;

**EVIDENZIATO** altresì che l'applicazione del Ravvedimento è consentita a tutti i contribuenti, anche quando la violazione sia già stata contestata o siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche;

**VERIFICATO** che l'adozione del Ravvedimento operoso è preclusa solamente quando siano stati notificati atti di accertamento;

**PRESO ATTO** che le violazioni che è possibile regolarizzare, anche se non disciplinate, sono le seguenti:

1. **Ravvedimento sprint**, per le violazioni sanate entro i 14 giorni dal termine di scadenza dell'adempimento, a cui si applica una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
2. **Ravvedimento breve**, entro 30 giorni dalla violazione per il quale la sanzione è applicata nella misura dell'1,5%, per i giorni successivi al quattordicesimo, fino al trentesimo dalla violazione;
3. **Ravvedimento intermedio**, successivamente al trentesimo giorno dall'adempimento, entro il novantesimo giorno, comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1,67%, da adottare per regolarizzare anche gli eventuali errori commessi in relazione alla dichiarazione del tributo, oltre alla sanatoria per gli omessi/tardivi versamenti;
4. **Ravvedimento lungo**, quando il contribuente intende sanare la propria posizione dopo i 90 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione; se questa non deve essere presentata, il termine è di un anno dalla violazione;
5. **Ravvedimento operoso entro i due anni** o entro la seconda dichiarazione successiva, alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
6. **Ravvedimento operoso oltre i due anni**, che prevede una sanzione pari al 5%, e del 10% nel caso di regolarizzazione di periodi d'imposta successivi a quello e per violazioni già oggetto di contestazione anticipando l'emissione di un conseguenziale atto impositivo;

**RILEVATA** l'opportunità di approvare un Regolamento che disciplini compiutamente l'applicazione dell'istituto del Ravvedimento operoso;

**PRESO ATTO** che, in conformità al principio del *favor rei*, il beneficio della sanzione ridotta verrà applicato a tutte le violazioni commesse anche in epoca anteriore al 1° gennaio 2023;

**VISTO** l'allegato Regolamento per l'applicazione del Ravvedimento Operoso che si intende sottoporre ad approvazione;

**VERIFICATO** che il comma 2 del citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 sancisce che i Regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate;

**VISTI** i pareri favorevoli sulla proposta espressi, ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche, di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

**VISTO** il parere espresso dal Collegio dei revisori contabili;

**VISTO** il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare;

**VISTO** l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

### **P R O P O N E**

per i motivi espressi in premessa quali parti integranti e sostanziali della presente proposta di deliberazione:

- 1) **APPROVARE** il "Regolamento per l'applicazione del Ravvedimento operoso" allegato al presente atto;
- 2) **PRENDERE ATTO** che il predetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;
- 3) **DARE ATTO** che la presente proposta di deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
- 4) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



**CITTA' DI LENTINI**

*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

*ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997  
così come modificato dall'art. 1, comma 637 della L. 23/12/2014 n. 190,  
e dal D.Lgs. n. 158/2015*

*approvato con delibera C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## **I N D I C E**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento

### **TITOLO II**

#### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

Art. 4 – Comunicazione di applicazione del ravvedimento operoso

Art. 5 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

Art. 6 - Misura delle sanzioni ridotte

Art. 7 – Calcolo del ravvedimento operoso

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 8 – Norme finali

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1, Il presente Regolamento disciplina per la prima volta le modalità di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ss.mm.ii. e tenuto conto di quanto agli **artt. 3 co. 133, lettera l) L. n. 662/1996, 50 L. n. 449/1997 ed all'art. 1 co. 700 L. 147/2013** il quale dispone che nell'ambito della disciplina relativa alla IUC, *«Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»*.

2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alla modalità per la gestione del predetto strumento con finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di *compliance* tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

#### **Art. 2 - Scopo ed efficacia del Regolamento**

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.

2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.

3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta *tax compliance*, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.

4. Con l'approvazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate eventuali precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di ravvedimento operoso.

## TITOLO II

### MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

#### **Art. 3—Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:

- Imposta Municipale Propria (IMU),
- Tassa sui servizi indivisibili (TASI),
- Tributo sui rifiuti (TARI),
- Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni,
- Imposta di soggiorno.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.

3. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza

#### **Art. 4 - Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso**

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi, presentando apposita istanza.

2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve procedere ai conteggi per la determinazione dell'ammontare versato.

3. Per il tributo sui rifiuti (TARI) per il quale il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi, a seguito di richiesta di calcolo, da parte del contribuente, dell'importo da versare a titolo di ravvedimento operoso.

#### **Art. 5– Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:

- a. violazioni derivanti da omessi versamenti,
- b. violazioni relative a parziali versamenti,
- c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.

2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:

- a. invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
- b. le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

#### **Art. 6- Misura delle sanzioni ridotte**

L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

1. **Ravvedimento sprint**(art. 13, comma 1, 3° periodo, D.Lgs. 471/97): per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

<b>giorni</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>sanzioni</b>	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	10	1,1	1,2	1,3	1,4

2. **Ravvedimento breve**(art. 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 472/97): per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;
3. **Ravvedimento medio**(art. 13, comma 1, lettera a-bis, D.Lgs. 472/1997): per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;
4. **Ravvedimento lungo** (art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 472/97): per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;
5. **Ravvedimento entro due anni** (art. 13, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. 472/97): per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;
6. **Ravvedimento oltre due anni**(art. 13, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. 472/97):
  - A) per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore anticipando l'Ufficio riguardo la contestazione della violazione ed integrando le relative o eventuali dichiarazioni. La sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;
  - B) per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore – ripetuto per più periodi d'imposta - se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, a seguito della contestazione da parte dell'Ufficio per un periodo d'imposta, avviene, per i successivi periodi d'imposta, d'iniziativa del contribuente anticipando ogni ulteriore iniziativa da parte dell'Ente. La sanzione è ridotta ad un sesto (1/3), cioè pari al 10% dell'imposta;
7. **Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:** (art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 472/97): l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale.
8. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

#### **Art. 7- Calcolo del ravvedimento operoso**

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
  - a. la somma omessa,
  - b. l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 5,

c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 8 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.

2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.

## PARERI

Parere in ordine alla regolarità tecnica: **Favorevole**/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

---

---

Li, \_\_\_\_\_

**IL COORDINATORE 7° SETTORE**

*dott. Salvatore R. Agnello*

Firmato digitalmente da

**Rocco Salvatore Agnello**

C = IT

Data e ora della firma:  
26/06/2023 11:56:59

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

**PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da

**Angela Licciardello**

C = IT

Data e ora della firma:  
27/06/2023 16:09:31



**COMUNE DI LENTINI**  
***Libero Consorzio Comunale di Siracusa***  
***Organo di Revisione***

Inviata a mezzo PEC

**Al Segretario Generale del Comune di Lentini**  
**Al Responsabile del Servizio Finanziario**  
**Al Sig. Sindaco**  
**Al Presidente del Consiglio Comunale**  
**SEDE**

***Verbale n. 03 del 07 luglio 2023***

In data 07 luglio 2023, giusta convocazione per le vie brevi del Presidente, l'Organo di Revisione, composto da:

*Prof. Giuseppe Pedalino – Presidente;*

*Dr. Fabrizio Alia – Componente;*

*Dr. Giuseppe Garozzo – Componente;*

si è riunito, in audio/video conferenza, al fine di esitare il parere di competenza sulla **proposta di deliberazione di C. C. n° 06, del 26 giugno 2023**, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO".

**L'Organo di revisione Economico- Finanziaria**

**PREMESSO CHE** in data 03.07.2023 è pervenuta, da parte dell'Ufficio di Segreteria Generale, richiesta di parere sulla proposta di deliberazione sopra richiamata - prot. n° 14167 di pari data, formulata da Coordinatore del 7° Settore;

**PRESO ATTO CHE** con Decreto del M. I. del 30 maggio c.a. è stato ulteriormente differito al 31 luglio il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli EE. LL.;

**VISTO:**

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che, testualmente, recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

**CONSIDERATO CHE** è interesse dell’Ente, come si evince dal corpo della proposta deliberativa, prevedere e regolamentare l’applicazione della superiore previsione normativa per le motivazioni ivi rappresentate;

**RICHIAMATO:**

- l’art. 3, c. 133 lett. l), della Legge n. 662/1996 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*);
- l’art. 50 (*Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali*) della L. 449/1997 (*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*);
- l’art. 13 (*Ravvedimento*), comma 5, del D. Lgs. n. 472/1997 (*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*);
- la L. n. 147/2013 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*);
- il comma 700 dell’art. 1 della succitata Legge n. 147/2013 che, testualmente recita: “*Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale*”;
- le previsioni contenute nella L. 296/2006, che disciplina, tra l’altro, le diverse fattispecie relative alla gestione dei tributi locali;
- la nota prot. n. 1184, del 31.01.2007, del Ministero dell’Economia e delle Finanze – che richiama vari aspetti che afferiscono alla regolamentazione della fiscalità locale;
- l’art. 1, co. 637, delle L. 23.12.2014, n. 190, che ha apportato significative modifiche all’istituto in esame;
- il D. Lgs. n. 158/2015 “Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23”;

**VISTO:**

- ✓ l’art. 149 del TUEL: “Principi generali in materia di finanza propria e derivata”;
- ✓ la Legge n. 212/2000 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*);
- ✓ l’allegato Regolamento, composto di n. 08 articoli, comprese le disposizioni finali, che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie;
- ✓ l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- ✓ il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ lo Statuto dell’Ente;

- ✓ il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- ✓ i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, rispettivamente, dal Coordinatore del 7° Settore - Dr. Salvatore Agnello, e dal Responsabile del Servizio Finanziaria Dott.ssa Angela Licciardello, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

***esprime***

per quanto di competenza, parere favorevole alla proposta di deliberazione *de qua*.

***rammenta***

- di pubblicare, dopo l'approvazione, il Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente;
- l'obbligo di trasmissione, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, co. 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro gg. 30 dal termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

**L'Organo di Revisione**

*(firmato digitalmente)*

***Prof. Giuseppe Pedalino***

***Dr. Fabrizio Alia***

***Dr. Giuseppe Garozzo***

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Giuseppe Vasta

IL PRESIDENTE DEL C.C.

F.to Silvana Bosco Santocoro

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Stefania Finocchiaro



È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio .....con prot. n. ....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Li, .....

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) al n. .... in data 02 AGO 2023 e che avverso il presente atto, nel periodo dal 02 AGO 2023 al 17 AGO 2023, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li, .....

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) dal 02 AGO 2023 al 17 AGO 2023 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28 LUG 2023 ai sensi dell'art. 12, comma \_\_, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 28 LUG 2023 .....

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Stefania Finocchiaro

